COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 73 del 21/12/1999
Modificato con delibera consiglio comunale n. 17 del 24.5.2001
Modificato con delibera consiglio comunale n. 32 del 29.11.2006

Principi generali e programmatici
Art. 1
Autonomia Statutaria

1) Il Comune di Francavilla Marittima:
   a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e
      nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana:
   b) È un ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
   c) Si riconosce in un sistema statuale di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia dei Comuni;
   d) Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
   e) Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
   f) Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2
Finalità

1.Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria
comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessati.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
   - la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico sportivo, sociale, culturale, ambientalista e di cooperazione;
   - il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

- la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
- Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione raziale, attraverso il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche;
- Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione.

1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Calabria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni politiche, sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3) I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4) Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune collabora con la C. M. e può delegare proprie funzioni alla stessa.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1) La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati: Centro, Silva e Contrade rurali, storicamente riconosciute dalla comunità.
2) Il territorio del Comune si estende per Kmq. 32,86 confinante con i Comuni di Cerchiara di Calabria – Villapiana – Cassano Ionio – Civita.
3) Il palazzo civico, sede comunale è ubicato nel centro che è capoluogo.
4) Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5) La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo Pretorio

1) Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2) Il Consiglio comunale individua altresì altri spazi in luoghi maggiormente frequentati allo scopo di rendere pubblici atti di particolare rilevanza ed interesse.
3) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
4) Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Francavilla Marittima.

2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 1406 in data 20/2/1985. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II
Organi del comune
Art. 7
Organi

1) Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2) Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3) Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4) La Giunta collabora col Sindaco nella gestione Amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Consiglio Comunale

1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e , rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nei regolamenti.
4) Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5) Il Consiglio ha competenza limitatamente all'adozione degli atti fondamentali di cui al 2° comma dell'art.32 legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
6) Gli atti fondamentali del Consiglio devono Contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7) Il Comune, nei limiti derivanti dalla disponibilità di locali presso il Municipio o altri immobili di proprietà comunali e delle disponibilità di bilancio, può fornire ai consiglieri ed ai gruppi consiliari servizi, attrezzature e risorse finanziarie la cui gestione andrà disciplinata nel regolamento del consiglio.

Art. 8 bis
Insediamento degli Organi

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea.
2. Nella stessa seduta, successivamente alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri neo eletti, ed il giuramento del Sindaco, il Consiglio provvede nell'ordine:
a) all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo;

b) Alla comunicazione da parte del Sindaco al Consiglio Comunale dei nominativi dei componenti della Giunta e le relative deleghe ad essi assegnate.
c) Alla elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8 ter
Elezione del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Qualora, dopo due successive votazioni non venga raggiunto il quorum richiesto votazioni che dovranno avere luogo nella stessa seduta – il Presidente risulterà eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo, stabilendosi che, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Vice Presidente, ne assumerà le funzioni il Consigliere Anziano o dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 8 quater
Funzioni ed attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) rappresenta il Consiglio Comunale ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In questo caso egli deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni da quello di ricevimento della richiesta;
c) provvede alla costituzione delle Commissioni Consiliari, conformemente alle designazioni votate dal Consiglio, convocandone la prima seduta e presiedendole fino alla nomina, al loro interno, di un Presidente;
d) è responsabile del rispetto del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in ciò avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale e, ove occorra, degli agenti di Polizia Municipale;
e) provvede a convocare il Consiglio, al di fuori delle ipotesi di cui alla precedente lett. a), ogni qual volta lo ritenga necessario per discutere argomenti di interesse generale. In tal caso, dovrà darne preventiva informazione al Sindaco almeno 48 ore prima di diramare gli inviti; il Sindaco potrà richiedere ed ottenere un rinvio della convocazione al fine di consentire all'Amministrazione di documentarsi sugli argomenti da porre all'ordine del giorno;
f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità e termini previsti dal Regolamento .
2. Nell'espletamento dei compiti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e di quelli eventualmente meglio indicati nel Regolamento consiliare, il Presidente si avvale della collaborazione degli Uffici comunali, tramite il Segretario Comunale ovvero delle strutture apposite istituite per il funzionamento del Consiglio.

Art. 9
Sessione e convocazione

1) L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie e straordinarie d'urgenza.

2) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'urgenza la seduta deve essere convocata almeno 24 ore prima.
4) *"La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In questo caso, dopo aver informato il Sindaco della richiesta senza che lo stesso abbia richiesto rinvio della trattazione dei punti, egli deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni da quello di ricevimento della richiesta, purchè rientrino nell'esclusiva competenza consiliare e siano acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 e s.m.i.."*
5) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi da parte del Messo Comunale.
6) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione deve essere notificata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7) L'elenco degli argomenti da trattare, oltre che essere affisso all'albo pretorio, deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8) Gli schemi delle proposte da trattare, unitamente alla eventuale documentazione di supporto, dovrà essere messa a disposizione dei consiglieri almeno due giorni prima, in caso di seduta in sessione ordinaria, 36 ore prima, in caso di seduta in sessione straordinaria e 12 ore prima in caso di seduta d'urgenza. I relativi atti dovranno essere depositati nella sala delle adunanze e potranno essere consultati dai consiglieri negli orari di apertura degli Uffici e/o dei turni di servizio. Fermo restando l'osservanza di quanto sopra, nel regolamento del Consiglio potranno essere previste, soprattutto in favore delle minoranze, forme aggiuntive per garantire uno studio più approfondito delle proposte iscritte all'ordine del giorno.
9) Le sedute del Consiglio sono pubblicate, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10) Le sedute di prima convocazione sono valide se interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati,mentre per rendere valide quelle di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Nel numero di cui sopra non deve essere computato il Sindaco.
11) La prima convocazione del Consiglio subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In tale prima seduta si provvede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri ed alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della giunta. La presentazione delle linee programmatiche al consiglio è fissata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della prima riunione.
12) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art.10
Commissioni

1) Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o
speciali. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

2) Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la
loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3) Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4) Le commissioni di cui al 1° comma sono pubbliche e sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
5) Le modalità di partecipazione e di pubblicità di tutte le altre Commissioni, comprese quelle a partecipazione di membri esterni, saranno definite in apposito regolamento.
6) La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 11
Attribuzioni delle commissioni

1) Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2) Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a
questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3) Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione che comunque dovrà essere riservata alla commissione stessa;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art.12
Consiglieri

1) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.
2) Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3) I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
2) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamento del mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso cui saranno notificate avvisi ed atti inerenti alla carica.

Art. 14
Gruppi consigliari

1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da due o più componenti.
2) Esclusivamente ai fini di cui al comma 36 art.17 L.127/97 vengono designati due capigruppo, di cui uno della maggioranza ed uno della minoranza, cui saranno comunicate le delibere di Giunta municipale. I nominativi dei citati capigruppo vanno segnalati al Segretario comunale.

Art. 15
Giunta municipale

1) La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza..
2) Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art.16
Nomina della Giunta – prerogative

1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice – Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni.
2) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato Giuridico degli Assessori sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

3)Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 17
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. GLI assessori sono scelti, normalmente, tra i consiglieri,tuttavia possono t essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale.
3.Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervengono discussione ma non hanno diritto di voto.
4. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 18
Mozione di sfiducia

1) Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2) Il Sindaco e le rispettive Giunte cessano dalla carica, in caso di approvazione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4) La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal consigliere anziano.
5) La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
6) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e quindi il commissariamento ai sensi di legge.

Art.19
Funzionamento della Giunta

1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa .
3) Le sedute sono valide se sono presenti n. 4 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 20
Attribuzioni

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, dagli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti.
2) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
    a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sul bilancio e che non siano riservati ai responsabili dei servizi comunali.
c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte da sottoporre al consiglio;
d) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
e) Nomina i membri della commissione per i concorsi su proposta del responsabile del servizio interessato;
f) Propone i criteri generali per la concessione di tributi e sussidi economici ad enti e persone;
g) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) Autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al Segretario Comunale;
i) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni;
k) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) Fissa, ai sensi degli accordi decentrati i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
m) Determina, sentito il Revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo principi stabiliti dal Consiglio;
n) Approva il PEG.

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali

1) Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti
assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali
previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
3) Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengano attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente più giovane dell'organo collegiale.
5) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
6) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente che ha riportato più voti.

Art. 22
Sindaco

1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi Comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
4) Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con le amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, avuto particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 23
Attribuzioni di amministrazione

1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o consiglieri; in particolare il Sindaco:
    a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
    b) Adotta le ordinanze con tingibili ed urgenti previste dalla legge;
    c) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo,
    d) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
    e) Nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza

1) Il Sindaco:
    a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
    b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
    c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
    d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
    e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
    f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e sulla base degli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
    g) Informa la popolazione su situazioni di pericoli per calamità naturali.

Art 25
Attribuzioni di organizzazione

1) Il Sindaco:
   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del consiglio affinché provveda alla convocazione del Consiglio Comunale;
   b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
   c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
   d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede secondo il regolamento;
   e) ha potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni agli assessori e di delega parziale e specifica ai consiglieri comunali;
   f) delega al Segretario comunale la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori;
   g) riceve le interrogazioni e le mozioni da *discutere* al Consiglio impegnandosi per quelle di sua competenza a dare risposta entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta;
   h) può avvalersi della consulenza esterna di professionalità qualificate.
   i) *E' tenuto a richiedere al Presidente del Consiglio una volta l'anno la convocazione del Consiglio Comunale* per discutere eventuali adeguamenti e procedere alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate successivamente alle elezioni;
   j) il sindaco provvede alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dall'art. 109 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i

Art. 26
Vice Sindaco

1) Il Vice Sindaco è l'Assessore nominato dal Sindaco e dal quale riceve la delega generale per l'esercizio di tute le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis legge n. 55/90 e successive modificazioni. Esercita inoltre funzioni del Sindaco nel caso contemplato all'art. 37 bis legge 142/90.
2) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.
3) Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III
Organi burocratici ed uffici

Capo I
Segretario comunale
Art. 27
Nomina e funzioni

1) Il Comune ha un Segretario titolare Funzionario Pubblico dipendente da apposita Agenzia di cui al comma 76 art. 17 legge n. 127/97 ed iscritto all'Albo di cui al comma 75 del medesimo articolo.
2) Il Segretario dipende funzionalmente dal Capo dell'Amm/ne.
3) Il Sindaco nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Albo.
4) La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è Confermato.
5) Il Segretario può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'Ufficio.
6) Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla congruità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
   In mancanza del Direttore Generale, di cui all'art. 51 bis della L. 142/90, il Segretario
   sovrintende allo svolgimento della funzione dei Responsabili dei servizi e ne coordina le attività.
7) Quando non sia stato nominato il Direttore Generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario. In tal caso, a causa delle accresciute incombenze attinenti anche alla gestione dell'Ente, dovrà essere corrisposto in favore del Segretario un compenso aggiuntivo di natura provvisoria fino alla definitiva disciplina in sede contrattuale.
8) Il Segretario:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
- Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o conferitagli dal Sindaco.
- Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 28
Vice Segretario

1) La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari dell'Ente in possesso della qualifica funzionale apicale.
2) Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 29
Principi strutturali ed organizzativi

1) L'amministrazione del Comune si attua mediante un' attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
   a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
   b) analisi e individuazioni delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2) Il regolamento individua forma e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
3) Il Comune, fermo restando i limiti di cui all'art.45 D.L.504/92, determina la dotazione organica nell'ambito della propria autonomia organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio.

Art. 30
Struttura

1) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art.31
Personale – regolamento degli Uffici e dei servizi

1) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce il funzionamento degli uffici e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.
2) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi della professionalità e della responsabilità.

Art. 32
Responsabilità verso il Comune

1) Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2) Vige il principio dell'obbligo di denuncia alla Procura della Corte dei Conti quando si è a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità di cui al primo comma.

Art. 33
Responsabilità verso terzi

1) Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

TITOLO IV
Finanza e contabilità
Art. 34
Ordinamento

1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
2) Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3) Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 35

Attività finanziaria del Comune

1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge.
2) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
3) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 36
Bilancio comunale

1) L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2) La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato da Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3) Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art.37
Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 38
Attività contrattuale

1) Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite e alle permute.
2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta alla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa. La spesa deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alla legge.

Art. 39
Revisore dei Conti

1) Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2) Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell' Ente, dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per gravi inadempienze. Collabora con il Consiglio nella sua funzione d'indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di rendiconto

del bilancio, nella quale si esprime rilievi proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione.

3) Al Revisore possono essere affidate le funzioni relative al controllo di gestione ed il medesimo può fare parte del Nucleo di Valutazione dei responsabili degli uffici e servizi.

Art. 40
Servizio di Tesoreria

1) Il Comune ha un servizio di Tesoreria i cui rapporti sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità e della convenzione.

Art. 41
Controllo economico della gestione

1) I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione di fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2) Le operazioni e le risultanze sono descritte in un verbale che viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, sentito il revisore.

TITOLO V
Servizi
Art. 42
Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

1) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
2) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
3) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto, o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
4) Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5) Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art.43
Gestione in economia

1) L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 44
Azienda speciale

1) Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2) L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3) *Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione*.

Art. 45
Istituzione

1) Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultano:i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2) Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4) Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 46
Il Consiglio di amministrazione

1) *Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, Il Sindaco, provvede alla nomina, e alla revoca dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione e alla nomina e revoca del Presidente.*
2) Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3) Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 47
Il Presidente

1) Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 48
Il Direttore

1) Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2) Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi dell'istituzioni.

Art.49
Nomina e revoca

1) Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal *Sindaco*, sulla base *degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale*, corredato dai curricula dei candidati, che *indicano* il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2) Il *gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale*, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3) *Il presidente e i suoi componenti possono essere revocati, sentito il Consiglio Comunale, dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione*.
4) Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14/4 del presente statuto.

Art. 50
Società a prevalente capitale locale

1) Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 51
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1) Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VI
Organizzazione territoriale e forme associative.
Capo I
Organizzazione territoriale
Art. 52
Organizzazione sovracomunale

1) IL Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento de rapporto puramente istituzionale.

Capo II
Forme collaborative
Art.53
Principio di cooperazione

1) L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obbiettivi d'interesse con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 54
Convenzioni

1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 55
Consorzi

1) Il Consiglio Comunale in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2) La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.50 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio degli albi pretori degli enti contraenti.
3) Il Consiglio Comunale, unitamente alle convenzioni, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4) Il Consorzio assume carattere polifunzionali quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 56
Unione dei Comuni

1) In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme con le finalità previste dalla legge, Unione dei Comuni con l'obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 57
Accordi di programmi

1) Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programmi.
2) L'accordo, oltre alla finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrio e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
    a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
    b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
    c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intendi del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VII
Partecipazione popolare

Art. 58
Partecipazione

1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2) Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incenTivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4) L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I
Iniziativa politica e amministrativa
Art. 59
Interventi nel procedimento amministrativo

1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3) Il responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla data di adozione del primo atto formale, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge. Gli interessati possono controdedurre entro 20gg. Dalla comunicazione e possono presentare istanza, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
4) Qualora sussistono particolari gravi esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
5) Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 3, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
6) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
7) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 20 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
8) I soggetti di cui al comma I° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 60
Istanze

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si richiedono ragioni su superfici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 20 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 61
Petizioni

1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva in numero minimo di 50 elettori, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2) Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 58 determina la procedura della petizione,i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 20 dalla presentazione.
4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 62
Proposte

1) N.100 cittadini elettori residenti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2) L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni della presentazione della proposta.
3) Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promessa l'iniziativa popolare.

Capo II
Associazione e partecipazione
Art. 63
Principi generali

1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64,l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2) I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 64
Associazioni

1) La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali, delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 65
Organismi di partecipazione

1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2) L'amministrazione comunale per la gestione di particolare servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi,determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
3) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 66
Incentivazione

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico – professionale e organizzativo.

Capo III
Referendum – Diritti di accesso
Art. 67
Referendum

1) Sono previsti referendum consultivi, spropositativi e abrogative in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2) Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi Statali o Regionali, su materie che sono già state strumenti urbanistici, espropriazioni per pubblica utilità, nomine e designazioni, concessione di servizi.
3) Soggetti promotori del referendum possono essere:
    a) il 15 per cento del corpo elettorale;
    b) Il Consiglio Comunale.
4) Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento : la composizione della commissione ed i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5) Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 68
Effetti del referendum

1) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere, deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 69
Diritto di accesso

1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2) Sono sottratti al diritto di accesso le disposizioni legislative riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelle esplicitamente individuate dal regolamento.
3) Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.
4) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 70
Diritto di informazione

1) Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e dell'istituzione sono pubblici, con le limitazioni al precedente articolo.
2) L'Ente, deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della modificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3) L'informazione deve essere esatta, tempestiva inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4) La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo IV
Difensore civico
Art. 71
Nomina

1) Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto secondo le procedure di approvazione dello statuto comunale dai consiglieri assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
2) Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3) Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 72
Incompatibilità e decadenza

1) La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico – amministrativa.
2) Non può essere nominato difensore civico:
    a) Chi versa in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
    b) I membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
    c) I membri del comitato regionale di controllo sugli atti del comune;
    d) Gli amministratori di enti o aziende dipendente dal comune;
    e) Chi esercita qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con il comune.
3) Il difensore civico può essere nominato in accordo con altri comuni riuniti in consorzi.
4) Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali e può essere revocato d'ufficio, con deliberazione consiliare, per grave inadempienza ai doveri di ufficio.

Art. 73
Mezzi e prerogative

1) L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2) Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3) A tal fine può revocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4) Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5) Acquisire tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento: intima, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporanei definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, di abusi e le carenze riscontrati.
6) L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7) Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all' attività del difensore civico.

Art. 74
Rapporti con il Consiglio

1) Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2) La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3) In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 75
Indennità di funzione

1) Al difensore civico viene corrisposta un'indennità annua di £ 1.000.000 oltre al rimborso spese sostenute e documentate.

TITOLO VIII
Funzione normativa

Art. 76
Statuto

1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2) E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% degli elettori residenti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3) Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 77
Regolamenti

1) Il Comune emana regolamenti:
    a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
    b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2) Nella materia di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3) Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4) L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del presente Statuto.
5) I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 67.
6) Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 78
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1) Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n, 142, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 79
Ordinanze

1) "L'emanazione di ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di leggi o regolamenti, è di competenza dei responsabili dei servizi".
2) Il Segretario Comunale può emanare, nell' ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3) Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono riconoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4) Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze con tingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, no può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5) In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6) Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 80
Norme transitorie e finali

1) Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2) Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo le precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.